

XVII legislatura

**RIFORMA COSTITUZIONALE:
IL PROCEDIMENTO**

**Testo a fronte tra l'A.S. n. 813 e le leggi
costituzionali n. 1 del 1993 e n. 1 del 1997**


giugno 2013
n. 24



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura

testo a fronte



Servizio Studi

Direttore (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

<p align="center">A.S. N. 813</p>	<p align="center">LEGGE COSTITUZIONALE 24 GENNAIO 1997, N. 1 <i>(Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali)</i></p>	<p align="center">LEGGE COSTITUZIONALE 6 AGOSTO 1993, N. 1 <i>(Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale)</i></p>
<p align="center">Art. 1 <i>(Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali)</i></p>	<p align="center">Art. 1 <i>(Istituzione della Commissione)</i></p>	<p align="center">Art. 1</p>
<p>1. È istituito un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali, composto di venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, tra i membri, rispettivamente, delle Commissioni permanenti competenti per gli Affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Fanno parte di diritto del Comitato i Presidenti delle predette Commissioni parlamentari, cui è affidata congiuntamente la Presidenza del Comitato.</p>	<p>1. E' istituita una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, composta di trentacinque deputati e trentacinque senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica (<i>continua...</i>)</p>	<p><i>Avvertenza: nella Legislatura XI la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali fu istituita con deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 23 luglio 1992, non con legge.</i></p>
<p>2. La nomina di cui al comma 1 è effettuata su designazione dei Gruppi parlamentari delle due Camere, previa intesa</p>	<p>(... segue) su designazione dei Gruppi parlamentari, rispettando la proporzione esistente tra i Gruppi medesimi.</p>	

<p align="center">A.S. N. 813</p>	<p align="center">LEGGE COSTITUZIONALE 24 GENNAIO 1997, N. 1 <i>(Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali)</i></p>	<p align="center">LEGGE COSTITUZIONALE 6 AGOSTO 1993, N. 1 <i>(Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale)</i></p>
<p>tra i Presidenti di Gruppo, in base alla complessiva consistenza numerica dei Gruppi e al numero dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo e di un rappresentante delle minoranze linguistiche.</p>		
<p>Se nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale uno o più Gruppi non abbiano provveduto alla predetta designazione, i Presidenti delle Camere, previa intesa, provvedono alla nomina dei componenti del Comitato sulla base dei criteri di cui al presente comma.</p>	<p>Se nei cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tale designazione non è pervenuta, i Presidenti delle Camere provvedono direttamente alla nomina.</p>	
	<p>2. I componenti della Commissione possono per la durata dei lavori essere anche permanentemente sostituiti, a richiesta, nelle Commissioni permanenti cui appartengono <i>(continua, raffrontato al comma 5 della</i></p>	

<p style="text-align: center;">A.S. N. 813</p>	<p style="text-align: center;">LEGGE COSTITUZIONALE 24 GENNAIO 1997, N. 1 <i>(Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali)</i></p>	<p style="text-align: center;">LEGGE COSTITUZIONALE 6 AGOSTO 1993, N. 1 <i>(Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale)</i></p>
	<p><i>prima colonna).</i></p>	
<p>3. La prima riunione del Comitato ha luogo non oltre i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.</p>	<p>3. I Presidenti delle Camere convocano la Commissione per una data compresa entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.</p>	
	<p>Nella prima seduta la Commissione elegge a voto segreto il Presidente. Nell'elezione, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età.</p>	
<p>4. Nella prima seduta il Comitato elegge un Ufficio di Presidenza composto di due vicepresidenti, dei quali un senatore e un deputato, con voto segreto e limitato ad uno, e quattro segretari, dei quali due senatori e due deputati, con voto segreto e limitato a due.</p>	<p>Immediatamente dopo, la Commissione elegge un ufficio di presidenza composto di tre vicepresidenti, con voto segreto e limitato ad uno, e quattro segretari, con voto segreto e limitato a due.</p>	
<p>Risultano eletti rispettivamente il</p>	<p>Risulta eletto chi ottiene il maggior</p>	

<p style="text-align: center;">A.S. N. 813</p>	<p style="text-align: center;">LEGGE COSTITUZIONALE 24 GENNAIO 1997, N. 1 <i>(Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali)</i></p>	<p style="text-align: center;">LEGGE COSTITUZIONALE 6 AGOSTO 1993, N. 1 <i>(Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale)</i></p>
<p>senatore e il deputato, e i due senatori e i due deputati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.</p>	<p>numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.</p>	
<p>5. Nelle sedute delle rispettive Assemblee, i componenti del Comitato assenti, in quanto impegnati nei lavori del Comitato medesimo, non sono computati ai fini del numero legale.</p>	<p>2. (... secondo periodo)</p> <p>Nelle sedute di aula, i componenti della Commissione assenti, in quanto impegnati nei lavori della Commissione stessa, non sono computati per fissare il numero legale.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>(Competenze e lavori del Comitato)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 <i>(Istituzione della Commissione)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 1</p>
<p>1. Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui ai Titoli I, II, III e V della Parte Seconda della Costituzione, afferenti alle materie della forma di Stato, della forma di Governo e del bicameralismo, nonché i coerenti progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali.</p>	<p>4. La Commissione elabora progetti di revisione della parte II della Costituzione, in particolare in materia di forma di Stato, forma di governo e bicameralismo, sistema delle garanzie.</p>	<p>1. La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, istituita con deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 23 luglio 1992, elabora un progetto organico di revisione costituzionale relativo alla parte II della Costituzione, ad esclusione della sezione II del titolo VI, nonché progetti di legge sull'elezione delle Camere e dei consigli delle regioni a statuto ordinario.</p>

<p style="text-align: center;">A.S. N. 813</p>	<p style="text-align: center;">LEGGE COSTITUZIONALE 24 GENNAIO 1997, N. 1 <i>(Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali)</i></p>	<p style="text-align: center;">LEGGE COSTITUZIONALE 6 AGOSTO 1993, N. 1 <i>(Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale)</i></p>
<p>2. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati assegnano o riassegnano al Comitato i progetti di legge costituzionale ed ordinaria relativi alle materie di cui al comma 1, presentati alle Camere a decorrere dall'inizio della XVII legislatura e fino alla data di conclusione dei suoi lavori.</p>	<p>5. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le proposte di legge costituzionale relativi alle materie di cui al comma 4, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.</p>	<p>2. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le proposte di legge costituzionale ed ordinaria relativi alle materie indicate, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>(Competenze e lavori del Comitato)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>(Lavori della Commissione)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 1</p>
<p>3. Il Comitato esamina i progetti di legge ad esso assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili.</p> <p>Il Comitato può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori.</p>	<p>1. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge ad essa assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili.</p> <p>La Commissione può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei</p>	<p>3. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge costituzionale ed ordinaria ad essa assegnati in sede referente e secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati, in quanto compatibili.</p>

<p align="center">A.S. n. 813</p>	<p align="center">LEGGE COSTITUZIONALE 24 GENNAIO 1997, n. 1 <i>(Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali)</i></p>	<p align="center">LEGGE COSTITUZIONALE 6 AGOSTO 1993, n. 1 <i>(Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale)</i></p>
	<p>lavori.</p>	
<p>Non sono in ogni caso ammesse questioni pregiudiziali, sospensive e di non passaggio agli articoli.</p>	<p>3. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive e di non passaggio agli articoli. Il voto è palese.</p>	
<p align="center">Art. 2 <i>(Competenze e lavori del Comitato)</i></p>	<p align="center">Art. 2 <i>(Lavori della Commissione)</i></p>	<p align="center">Art. 1</p>
<p>4. Il Comitato nomina uno o più senatori o deputati con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Il Comitato assegna un termine per la presentazione delle relazioni ed un termine entro il quale pervenire alla votazione finale.</p>	<p>2. La Commissione nomina uno o più deputati o senatori con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La Commissione assegna un termine per la presentazione delle relazioni, ed un termine entro il quale pervenire alla votazione finale.</p>	<p>7. La Commissione nomina uno o più deputati e senatori con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La Commissione è rappresentata nella discussione dinanzi alle Assemblee da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori e da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i gruppi.</p>
	<p align="center">Articolo 2 <i>(Lavori della Commissione)</i></p>	
	<p>4. La Commissione, entro il 30 giugno 1997, trasmette alle Camere un progetto di legge di riforma della parte II della Costituzione, corredato di relazione</p>	

<p style="text-align: center;">A.S. n. 813</p>	<p style="text-align: center;">LEGGE COSTITUZIONALE 24 GENNAIO 1997, n. 1 <i>(Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali)</i></p>	<p style="text-align: center;">LEGGE COSTITUZIONALE 6 AGOSTO 1993, n. 1 <i>(Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale)</i></p>
	<p>illustrativa e di eventuale relazione di minoranza; ovvero più progetti di legge, ciascuno dei quali riferito ad una o più delle materie indicate nell'articolo 1, comma 4, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza. Al fine di rispettare questo termine, il Presidente della Commissione ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati relative all'organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea. Qualora entro tale data per uno o più progetti non si pervenga all'approvazione definitiva, la Commissione trasmette comunque alle Camere, per ciascuna delle materie di cui all'articolo 1, comma 4, un disegno o una proposta di legge fra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, nel testo eventualmente emendato dalla Commissione stessa.</p>	
<p>5. Il Comitato, concluso l'esame preliminare dei progetti di legge ad esso assegnati ai sensi del comma 2, trasmette ai Presidenti delle Camere i testi dei progetti</p>	<p><i>Vd sopra il comma 4 dell'articolo 2</i></p>	

A.S. n. 813	LEGGE COSTITUZIONALE 24 GENNAIO 1997, n. 1 <i>(Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali)</i>	LEGGE COSTITUZIONALE 6 AGOSTO 1993, n. 1 <i>(Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale)</i>
legge, ovvero i testi unificati, adottati come base per il seguito dell'esame.		
Art. 2 <i>(Competenze e lavori del Comitato)</i>	Art. 2 <i>(Lavori della Commissione)</i>	Art. 1
		4. La Commissione, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, comunica alle Camere i progetti di legge di cui al comma 1 corredati da relazioni illustrative (...).
6. Entro i termini fissati d'intesa tra i Presidenti delle Camere, ciascun senatore o deputato e il Governo possono presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti su ciascuno dei testi adottati ai sensi del comma 5, sui quali il Comitato si pronuncia.	5. Entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 4 ciascun deputato o senatore, anche se componente del Governo, può presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni.	4. (...) Entro trenta giorni ciascun deputato o senatore, anche se componente del Governo, può presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni.
7. Al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 4, la Presidenza del Comitato ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati relative all'organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea.	<i>Vd. sopra, il comma 4 dell'articolo 2, secondo periodo.</i>	

<p align="center">A.S. N. 813</p>	<p align="center">LEGGE COSTITUZIONALE 24 GENNAIO 1997, N. 1 <i>(Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali)</i></p>	<p align="center">LEGGE COSTITUZIONALE 6 AGOSTO 1993, N. 1 <i>(Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale)</i></p>
		<p>5. E' in facoltà della Commissione trasmettere alle Camere, anche prima del termine di cui al comma 4, i progetti di legge da essa predisposti.</p>
<p align="center">Art. 3 <i>(Lavori delle Assemblee)</i></p>	<p align="center">Art. 3 <i>(Lavori delle Assemblee)</i></p>	<p align="center">Art. 1</p>
<p>1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge costituzionale od ordinaria all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla loro votazione finale, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4.</p>	<p>1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge all'ordine del giorno delle Assemblee.</p>	<p>6. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione dei progetti di legge all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla votazione finale.</p>
<p>2. Il Comitato è rappresentato nella discussione dinanzi alle Assemblee di ciascuna Camera da un sottocomitato formato dai Presidenti, dai relatori e da senatori e deputati in rappresentanza di tutti i Gruppi.</p>	<p>2. La Commissione è rappresentata davanti alle Assemblee da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori e da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i Gruppi.</p>	

<p align="center">A.S. N. 813</p>	<p align="center">LEGGE COSTITUZIONALE 24 GENNAIO 1997, N. 1 <i>(Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali)</i></p>	<p align="center">LEGGE COSTITUZIONALE 6 AGOSTO 1993, N. 1 <i>(Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale)</i></p>
<p align="center">Art. 3 <i>(Lavori delle Assemblee)</i></p>	<p align="center">Art. 3 <i>(Lavori delle Assemblee)</i></p>	<p align="center">Art. 2</p>
<p>3. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Il voto è palese. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti dell'Assemblea possono ripresentare gli emendamenti respinti dal Comitato in sede referente e presentare gli emendamenti al testo del Comitato, in diretta correlazione con le parti modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 6. Il Comitato e il Governo possono presentare emendamenti o subemendamenti fino a quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono.</p>	<p>3. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Il voto è palese. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, di non passaggio agli articoli, di rinvio in Commissione. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti dell'Assemblea possono presentare emendamenti al testo della Commissione, in diretta correlazione con le parti modificate, e ripresentare gli emendamenti respinti dalla Commissione. La Commissione può presentare emendamenti o subemendamenti fino a quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono.</p>	<p>2. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, per il non passaggio all'esame degli articoli o per il rinvio in Commissione. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti della Assemblea possono presentare emendamenti al testo della Commissione, in diretta correlazione con le parti modificate, e ripresentare gli emendamenti respinti dalla Commissione. La Commissione può presentare emendamenti o subemendamenti fino a quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono.</p>
<p>Agli emendamenti del Comitato e del Governo, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere</p>	<p>Agli emendamenti della Commissione, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati</p>	<p>Agli emendamenti della Commissione, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati</p>

<p style="text-align: center;">A.S. N. 813</p>	<p style="text-align: center;">LEGGE COSTITUZIONALE 24 GENNAIO 1997, N. 1 <i>(Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali)</i></p>	<p style="text-align: center;">LEGGE COSTITUZIONALE 6 AGOSTO 1993, N. 1 <i>(Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale)</i></p>
<p>presentati subemendamenti da parte di un presidente di Gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.</p>	<p>subemendamenti da parte di un presidente di Gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.</p>	<p>subemendamenti da parte di almeno un presidente di gruppo o di almeno dieci deputati o cinque senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Organizzazione dei lavori)</i></p>		
<p>1. I lavori parlamentari relativi ai progetti di legge di costituzionale di cui all'articolo 2, comma 1, sono organizzati in modo tale da assicurarne la conclusione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.</p>		
<p>2. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato, entro quattro mesi dalla data della sua prima seduta, trasmette ai Presidenti delle Camere i progetti di legge costituzionale approvati in sede referente, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza. Ciascun progetto di legge è omogeneo e autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista sistematico. Qualora</p>		

<p align="center">A.S. N. 813</p>	<p align="center">LEGGE COSTITUZIONALE 24 GENNAIO 1997, N. 1 <i>(Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali)</i></p>	<p align="center">LEGGE COSTITUZIONALE 6 AGOSTO 1993, N. 1 <i>(Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale)</i></p>
<p>entro il predetto termine per uno o più progetti di legge costituzionale non si pervenga all'approvazione, il Comitato trasmette comunque un progetto di legge fra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel testo eventualmente emendato dal Comitato stesso.</p>		
<p>3. In prima deliberazione, l'Assemblea della Camera che procede per prima all'iscrizione del progetto di legge costituzionale all'ordine del giorno ne conclude l'esame nei tre mesi successivi alla data della trasmissione di cui al comma 2. Il progetto di legge approvato è trasmesso all'altra Camera che ne conclude l'esame entro i successivi tre mesi. I termini per la conclusione delle ulteriori fasi dell'esame delle Assemblee sono fissati d'intesa dai Presidenti delle Camere.</p>		
<p align="center">Art. 4 <i>(Organizzazione dei lavori)</i></p>	<p align="center">Art. 3 <i>(Lavori delle Assemblee)</i></p>	<p align="center">Art. 3</p>
<p>4. Il progetto o i progetti di legge</p>	<p>4. Il progetto o i progetti di legge</p>	<p>1. Il progetto di legge costituzionale è</p>

<p style="text-align: center;">A.S. n. 813</p>	<p style="text-align: center;">LEGGE COSTITUZIONALE 24 GENNAIO 1997, n. 1 <i>(Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali)</i></p>	<p style="text-align: center;">LEGGE COSTITUZIONALE 6 AGOSTO 1993, n. 1 <i>(Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale)</i></p>
<p>costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di un mese e sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.</p>	<p>costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvati articolo per articolo dalle Camere senza voto finale su ciascun progetto, ma con un voto unico sul complesso degli articoli di tutti i progetti. Nella seconda deliberazione per il voto unico finale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.</p>	<p>approvato da ciascuna Camera in seconda deliberazione, ad intervallo non minore di tre mesi dalla prima, a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione.</p>
<p>5. Il Comitato trasmette altresì ai Presidenti delle Camere uno o più progetti di legge ordinaria di cui all'articolo 2, comma 1, approvati in sede referente, corredati di relazione illustrativa e di eventuali relazioni di minoranza. I Presidenti delle Camere stabiliscono, d'intesa tra loro, i termini di conclusione dell'esame dei progetti di legge di cui presente comma, in coerenza con i termini di esame dei progetti di legge costituzionale stabiliti ai sensi del presente articolo.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 5</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3</p>

<p style="text-align: center;">A.S. N. 813</p>	<p style="text-align: center;">LEGGE COSTITUZIONALE 24 GENNAIO 1997, N. 1 <i>(Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali)</i></p>	<p style="text-align: center;">LEGGE COSTITUZIONALE 6 AGOSTO 1993, N. 1 <i>(Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale)</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>(Referendum)</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>(Referendum)</i></p>	
<p>1. La legge o le leggi costituzionali approvate ai sensi della presente legge costituzionale, sono sottoposte, quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, a <i>referendum</i> popolare anche qualora siano state approvate nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e sono promulgate se al <i>referendum</i> siano state approvate dalla maggioranza dei voti validi.</p>	<p>1. La legge costituzionale approvata con unico voto finale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, è sottoposta ad unico referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione ed è promulgata se al referendum abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.</p>	
		<p>2. La legge costituzionale è promulgata se nel referendum popolare sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>(Ambito di applicazione del procedimento)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Applicabilità del procedimento)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 2</p>
<p>1. Il procedimento di cui alla presente</p>	<p>1. Il procedimento di cui alla presente</p>	<p>1. Il procedimento di cui alla presente</p>

A.S. N. 813	LEGGE COSTITUZIONALE 24 GENNAIO 1997, N. 1 <i>(Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali)</i>	LEGGE COSTITUZIONALE 6 AGOSTO 1993, N. 1 <i>(Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale)</i>
legge costituzionale si applica esclusivamente ai progetti di legge assegnati al Comitato nei termini di cui all'articolo 2, comma 2.	legge costituzionale si applica esclusivamente ai disegni ed alle proposte di legge assegnati alla Commissione.	legge costituzionale si applica esclusivamente ai disegni e alle proposte di legge assegnati alla Commissione.
		Art. 5
2. Per la modificazione della legge o delle leggi costituzionali od ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di procedura rispettivamente previste dalla Costituzione.	2. Per la modificazione della legge costituzionale approvata secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di procedura previste dalla Costituzione.	1. Per la modificazione delle leggi costituzionale od ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di procedura rispettivamente previste dalla Costituzione.

Art. 7 <i>(Cessazione delle funzioni del Comitato)</i>	Art. 6 <i>(Cessazione)</i>	Art. 4
1. Il Comitato cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione della legge o delle leggi costituzionali od ordinarie approvate ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.	1. La Commissione cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione della legge costituzionale approvata ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.	1. La Commissione cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione delle leggi costituzionale ed ordinarie approvate ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

<p align="center">A.S. N. 813</p>	<p align="center">LEGGE COSTITUZIONALE 24 GENNAIO 1997, N. 1 <i>(Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali)</i></p>	<p align="center">LEGGE COSTITUZIONALE 6 AGOSTO 1993, N. 1 <i>(Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale)</i></p>
<p align="center">Art. 8 <i>(Spese di funzionamento)</i></p>	<p align="center">Art. 7 <i>(Spese di funzionamento)</i></p>	<p align="center">Art. 6</p>
<p>1. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.</p>	<p>1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.</p>	<p>1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti uguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.</p>
<p align="center">Art. 9 <i>(Entrata in vigore)</i></p>	<p align="center">Art. 8 <i>(Entrata in vigore)</i></p>	<p align="center">Art. 7</p>
<p>1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.</p>	<p>1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.</p> <p>La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.</p>	<p>1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla sua promulgazione.</p> <p>La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.</p>

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>15</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 587 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013
<u>16</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 588 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013
<u>17</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 662 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" - Il testo approvato in sede referente
<u>18</u>	Dossier	In materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati - Elementi di documentazione
<u>19</u>	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 720, 243, 641 e 729 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011
<u>20</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 576 "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015" - Modifiche proposte dalle Commissioni
<u>21</u>	Dossier	Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale
<u>22</u>	Dossier	Missioni internazionali: recenti sviluppi politici e di sicurezza nei principali teatri operativi
<u>23</u>	Dossier	RIFORMA COSTITUZIONALE: il procedimento. Precedenti. Iniziativa governativa (A.S. n. 813). Dibattito in Costituente

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it